



Losanna, 19 gennaio 2026

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 16 dicembre 2025 ([8C 22/2025](#))

Assicurazione contro la disoccupazione: nessun obbligo di cercare lavoro per i parlamentari federali prima di nuove elezioni

I membri dell'Assemblea federale non sono tenuti a cercare un posto di lavoro già prima delle nuove elezioni per evitare la disoccupazione qualora non vengano rieletti. Il Tribunale federale accoglie il ricorso di una consigliera nazionale non rieletta, a cui per 9 giorni è stato negato il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa degli sforzi insufficienti intrapresi per cercare un posto di lavoro.

Una consigliera nazionale – eletta per la legislatura 2019-2023 – non è stata rieletta in occasione delle nuove elezioni del 22 ottobre 2023 e si è successivamente iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione (AD). La Cassa di compensazione ha pronunciato nei suoi confronti una sospensione del diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione di 9 giorni in ragione degli sforzi insufficienti intrapresi per cercare lavoro. La Corte di giustizia ginevrina ha confermato la decisione, motivando in sostanza la sua sentenza con il fatto che il mandato del Consiglio nazionale equivarrebbe a un contratto di lavoro a tempo determinato; l'assicurata avrebbe pertanto dovuto cominciare la ricerca di un posto di lavoro già tre mesi prima della sua iscrizione all'AD. La ricorrente non avrebbe comprovato di aver cercato un impiego per il mese di settembre 2023 e avrebbe presentato un numero di ricerche di lavoro insufficiente per il periodo di ottobre/novembre.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'assicurata. Se un assicurato non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata, le indennità giornaliere dell'AD possono essere sospese per un determinato periodo di tempo, in base alla gravità della colpa. Secondo la giurisprudenza, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l'assicurato è tenuto a cercare un impiego almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. Il mandato in Consiglio nazionale non si fonda invece su un contratto di lavoro a tempo determinato, anche se la retribuzione per l'adempimento di tale mandato è considerata un reddito di un'attività dipendente. Lo scopo di un mandato in Consiglio nazionale si distingue fondamentalmente da quello di un'attività lucrativa. Una persona che si presenta a un'elezione esercita i propri diritti politici garantiti dalla Costituzione. Un parlamentare è senz'altro consapevole del fatto che in caso di mancata rielezione potrebbe ritrovarsi senza attività lucrativa. Tuttavia, non si può pretendere che egli rinunci all'esercizio dei propri diritti politici per assicurarsi un posto di lavoro dopo la fine del mandato corrente. L'obbligo di cercare un impiego ancora prima delle nuove elezioni equivarrebbe inoltre a un invito a comportarsi in modo contraddittorio nei confronti di possibili datori di lavoro. Un parlamentare dovrebbe tacere la sua candidatura – il che sarebbe difficilmente compatibile con la conduzione di una campagna elettorale – oppure affermare di essere pronto ad assumere l'impiego anche in caso di rielezione, contrariamente alle sue reali intenzioni. Se dovesse diventare di dominio pubblico, ciò ridurrebbe per altro le sue possibilità di essere rieletto.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 19 gennaio 2026 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Banche dati di sentenze > Tutte le sentenze > inserendo [8C_22/2025](#).*